

Regolamento di previdenza

MobiPension – Mobiliare Fondazione di previdenza

Valido dal 1° gennaio 2026

Termini e definizioni

Beneficiario di rendita

Per beneficiario di rendita si intendono le persone che hanno diritto a una rendita ai sensi del presente regolamento o del piano di previdenza.

Beneficiario di una rendita d'invalidità o di una rendita d'invalidità parziale

Persone che ai sensi del presente regolamento e del piano di previdenza hanno diritto a una rendita d'invalidità della Fondazione, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia ridotta o differita. L'inizio del caso di prestazione invalidità corrisponde all'inizio del diritto a una rendita dell'AI.

Beneficiario di una rendita di vecchiaia

Persone che ai sensi del presente regolamento e del piano di previdenza hanno diritto a una rendita di vecchiaia della Fondazione, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia ridotta o differita.

Capitale di vecchiaia

Somma di tutti i contributi di risparmio, delle prestazioni di uscita/libero passaggio conferite da precedenti rapporti previdenziali nonché dei versamenti per il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari.

Caso di prestazione

Oltre all'uscita ordinaria, la previdenza professionale prevede tre casi di prestazione: vecchiaia, decesso e invalidità.

Cassa di previdenza

Secondo l'art. 1.3.

Cerchia dei destinatari

Persone aventi diritto alle prestazioni della Fondazione assicurati e beneficiari di rendite.

Commissione di previdenza

- *in una cassa di previdenza individuale*

Rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro di un'impresa affiliata o di un gruppo di imprese affiliato.

- *in una cassa di previdenza collettiva*

Rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro di un'impresa affiliata.

Consiglio di fondazione

Organo supremo della Fondazione.

Contributo di risparmio

Il contributo di risparmio viene utilizzato per formare il capitale di vecchiaia.

Contributo totale

Tutti i contributi di risparmio e i contributi aggiuntivi del datore di lavoro e del dipendente.

Datore di lavoro

Impresa affiliata.

Dipendente

Dipendente del datore di lavoro.

Età di riferimento

L'età di riferimento determina il momento in cui una prestazione di vecchiaia diventa esigibile in modo ordinario, vale a dire senza pensionamento anticipato o differito. Viene fissata a 65 anni per tutte le persone assicurate.

Fondazione

MobiPension – la Fondazione di previdenza Mobiliare con sede a Berna.

Grado di occupazione

Indicazione del carico di lavoro in percentuale.

Graduazione delle rendite

Rendita graduata tra il 40 % e il 70 % secondo LAI in base al grado d'invalidità (art. 28b LAI e art. 24a LPP).

Pensionamento

Data di percepimento di una prestazione di vecchiaia in età compresa tra 58 e 70 anni.

Periodo di attesa

Il periodo di attesa è il periodo di incapacità di guadagno che deve trascorrere dall'inizio dell'inabilità al lavoro fino all'insorgere del diritto alle prestazioni.

Persone assicurate

Fanno parte della cerchia di persone assicurate i dipendenti, le persone inabili al lavoro o quelle che percepiscono una rendita.

Persona lavoratrice indipendente

Una persona fisica è considerata persona lavoratrice indipendente se la cassa di compensazione dell'AVS riconosce la sua autonomia.

Piano di previdenza

L'ammontare dei contributi e delle prestazioni, le definizioni di salario, l'età di pensionamento, le possibilità di riscatto ecc. sono definiti nel piano di previdenza.

Prestazione di libero passaggio

Prestazione di uscita secondo LFLP. Diritto di un assicurato che lascia la Fondazione prima che sia intervenuto un caso di prestazione.

Previdenza obbligatoria

Prestazioni minime secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Previdenza Professionale

Prestazioni nell'ambito della previdenza professionale che copre i rischi vecchiaia, decesso e invalidità.

Previdenza sovraobbligatoria

Prestazioni che superano quelle della previdenza obbligatoria (la previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria insieme vengono definite previdenza «mantello»).

Promozione della proprietà d'abitazioni

Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Salario annuo assicurato

Base per il calcolo delle prestazioni e dei contributi (secondo il piano di previdenza).

Sesso

Per migliorare la leggibilità del presente regolamento, i termini maschili sono utilizzati per entrambi i sessi.

Succursale

Servizio incaricato dell'attuazione della previdenza professionale dal Consiglio di fondazione.

Unione domestica registrata

Le persone che vivono in un'unione domestica registrata secondo la LUD sono equiparate ai coniugi. Ciò vale in particolare per le prestazioni in caso di decesso, per il conguaglio della previdenza in caso di scioglimento dell'unione domestica, per il versamento in contanti, il prelievo anticipato e la costituzione in pegno di prestazioni.

Acronimi

AI

Assicurazione invalidità

CC

Codice civile svizzero

CO

Codice svizzero delle obbligazioni

CPC

Codice di procedura civile

LAI

Legge federale sull'assicurazione d'invalidità

LAINF

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

LAM

Legge federale sull'assicurazione militare

LAVS

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LPGA

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

LPD

Legge federale sulla protezione dei dati

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LUD

Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

OAInc

Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia

OPP 2

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sommario

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
Termini e definizioni	2	5. Prestazioni d'invalidità	12
Acronimi	3	5.1 Definizione e determinazione dell'invalidità	12
1. Disposizioni generali	6	5.2 Obblighi di comunicazione	12
1.1 Nome e scopo	6	5.3 Rendita d'invalidità	12
1.2 Registrazione e vigilanza	6	5.4 Proroga provvisoria dell'assicurazione	13
1.3 Cassa di previdenza	6	5.5 Esenzione dal pagamento dei contributi	13
1.4 Accordo di affiliazione	6	5.6 Rendita per figli di invalido	14
1.5 Piano di previdenza	6	6. Prestazioni in caso di decesso	14
1.6 Validità delle disposizioni	6	6.1 Presupposti	14
1.7 Unione domestica registrata	6	6.2 Rendita per coniuge	14
1.8 Determinazione dell'età	6	6.3 Rendita per partner	15
1.9 Ammissione all'assicurazione	6	6.4 Diritto del coniuge divorziato	15
1.10 Deroghe dall'obbligo di ammissione	7	6.5 Rendita per orfani	15
1.11 Inizio e fine della previdenza personale	7	6.6 Capitale in caso di decesso	15
1.12 Congedo non retribuito	7	7. Altre disposizioni relative alle prestazioni	16
1.13 Riserve per motivi di salute	7	7.1 Fondo di garanzia	16
1.14 Obbligo d'informazione	7	7.2 Obbligo di restituzione	16
1.15 Protezione dei dati	8	7.3 Adattamento all'andamento dei prezzi	16
2. Salario annuo assicurato	9	7.4 Sovrassicurazione, coordinamento con altre assicurazioni	16
2.1 Salario annuo determinante	8	7.5 Obbligo di anticipare le prestazioni	17
2.2 Determinazione del salario annuo assicurato	9	7.6 Modalità di versamento	17
2.3 Salario annuo assicurato di persone totalmente o parzialmente inabili al lavoro	9	7.7 Interessi di mora	17
2.4 Prosecuzione dell'assicurazione del salario annuo in caso di riduzione del grado di occupazione	9	7.8 Rendita di poca entità	18
2.5 Prosecuzione della copertura assicurativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo il compimento del 58o anno di età	9	7.9 Ritardo nel versamento dei contributi di mantenimento	18
3. Riepilogo delle prestazioni	10	8. Prestazioni di libero passaggio in uscita	18
3.1 Prestazioni di previdenza	10	8.1 Scadenza della prestazione di libero passaggio	18
3.2 Capitale di vecchiaia	10	8.2 Ammontare della prestazione di libero passaggio	18
4. Prestazioni di vecchiaia	11	8.3 Utilizzo della prestazione di libero passaggio	18
4.1 Rendita di vecchiaia	11	8.4 Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio	19
4.2 Pensionamento anticipato	11	9. Finanziamento	19
4.3 Pensionamento parziale	11	9.1 Obbligo di contribuzione	19
4.4 Rendita transitoria AVS	11	9.2 Ammontare dei contributi	19
4.5 Pensionamento differito	11	9.3 Possibilità di scelta tra i piani di previdenza	19
4.6 Prelievo del capitale di vecchiaia	12	9.4 Prestazione in ingresso	20
4.7 Rendita per figli di pensionati	12	9.5 Riscatto volontario	20
		9.6 Riscatto per il pensionamento anticipato	20
		9.7 Misure di risanamento in caso di copertura insufficiente	20

Articolo	Pagina
10. Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni (ppa)	21
10.1 Aspetti generali	21
10.2 Prelievo anticipato	21
10.3 Costituzione in pegno	22
11. Divorzio	22
12. Disposizioni particolari	23
12.1 Quote dell'eccedenza	23
12.2 Cessione, costituzione in pegno, compensazione, prescrizione	23
12.3 Risoluzione dell'accordo di affiliazione	23
12.4 Liquidazione parziale	23
12.5 Piano di previdenza	23
13. Organizzazione della Fondazione	24
14. Disposizioni finali	24
14.1 Disposizioni esecutive	24
14.2 Disposizioni transitorie per la rilevazione di affiliazioni	24
14.3 Disposizioni transitorie sulla settima revisione AI	24
14.4 Rimedi giuridici	25
14.5 Applicazione e modifica del regolamento, entrata in vigore	25
Allegato 1 – Tassi di conversione	26

Regolamento di previdenza

1. Disposizioni generali

1.1 Nome e scopo

1. Con il nome «MobiPension – la Fondazione di previdenza della Mobiliare» (nel seguito «Fondazione») è istituito un istituto di previdenza registrato ai sensi degli art. 80 e seguenti CC, 331 CO e art. 48 LPP.
2. Alla Fondazione è affiliata la Cassa di previdenza «MobiPension – Collect». Ha lo scopo di proteggere i datori di lavoro affiliati, i loro dipendenti e i loro familiari e superstiti, nell'ambito del presente regolamento e dei piani di previdenza individuali, dalle conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità. Il datore di lavoro può affiliarsi alla previdenza dei propri dipendenti.
3. La Fondazione garantisce le prestazioni minime ai sensi della LPP ed è conforme alle sue disposizioni.

1.2 Registrazione e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel Registro della previdenza professionale ed è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità di vigilanza delle istituzioni di previdenza e delle fondazioni.

1.3 Cassa di previdenza

All'interno della Fondazione possono essere gestite diverse casse di previdenza:

- A una cassa di previdenza individuale viene affiliata una singola impresa o un gruppo di imprese.
- In una cassa di previdenza collettiva vengono affiliate diverse imprese economicamente indipendenti l'una dall'altra.

1.4 Accordo di affiliazione

1. I rapporti giuridici fra le persone assicurate, i beneficiari di rendite nonché fra i datori di lavoro affiliati e la Fondazione sono disciplinati negli accordi di affiliazione, nei regolamenti e nei relativi piani di previdenza vigenti. Sono fatte salve prescrizioni regolamentari e legislative di tenore diverso.
2. L'accordo di affiliazione disciplina in particolare:
 - cassa di previdenza selezionata
 - Dettagli sullo scioglimento del contratto
 - Futuro dei beneficiari di rendite dopo lo scioglimento del contratto
3. I patrimoni speciali di singoli datori di lavoro, come le riserve dei contributi del datore di lavoro, i fondi liberi, ecc., sono gestiti separatamente per il datore di lavoro in questione e le persone assicurate.

1.5 Piano di previdenza

1. Il piano di previdenza fissa le prestazioni di previdenza scelte dal datore di lavoro d'intesa con i suoi dipendenti o i loro rappresentanti e il relativo finanziamento, tenendo conto che i piani di previdenza devono essere conformi ai principi della previdenza professionale.
2. Il piano di previdenza è parte integrante del presente regolamento e dell'accordo di affiliazione.

1.6 Validità delle disposizioni

Le disposizioni del presente regolamento si applicano sempre quando il piano di previdenza non prevede disposizioni di tenore diverso.

1.7 Unione domestica registrata

Le persone che vivono in un'unione domestica registrata secondo la LUD sono equiparate ai coniugi. Questo riguarda in particolare le disposizioni sulla rendita per il coniuge, sul motivo di estinzione per nuovo matrimonio, sul capitale in caso di decesso, sul consenso del coniuge per il versamento in contanti e il prelievo di capitale, sul prelievo anticipato e sulla costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

1.8 Determinazione dell'età

L'età dell'assicurato per stabilire l'ammissione, calcolare l'ammontare dei contributi, gli accrediti di vecchiaia e le prestazioni minime in caso di libero passaggio corrisponde alla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.

1.9 Ammissione alla previdenza personale

1. All'inizio del rapporto di lavoro, devono aderire online alla cassa di previdenza di un datore di lavoro affiliato tutti i dipendenti la cui inclusione è prevista dal relativo piano di previdenza.
2. L'ammissione avviene il 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni.

3. Le persone lavoratrici indipendenti che impiegano del personale possono farsi assicurare con la soluzione previdenziale del proprio personale. Le disposizioni relative ai dipendenti si applicano per analogia anche alle persone lavoratrici indipendenti. Sono fatti salvi i regolamenti di tenore diverso.
4. Le persone parzialmente invalide al momento dell'ammissione all'assicurazione sono assicurate solo per la parte corrispondente al loro grado di capacità di guadagno. I contributi soglia eventualmente menzionati nel piano di previdenza vengono ridotti di conseguenza.

1.10 Deroghe dall'obbligo di ammissione

1. Non sono ammessi alla previdenza i dipendenti:
 - a. che hanno raggiunto o superato l'età di riferimento e che non sono soggetti alla previdenza obbligatoria;
 - b. il cui salario annuo non supera l'importo della soglia d'ingresso fissato nel piano di previdenza;
 - c. il cui contratto di lavoro è stato stipulato per un massimo di 3 mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dal momento in cui la proroga è stata concordata (con riserva dell'art. 1.10 cpv. 2).

Se diversi impieghi consecutivi a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro durano per un periodo complessivamente superiore a 3 mesi e senza interruzioni superiori a 3 mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del 4° mese di lavoro. Se tuttavia prima del primo impiego è stato convenuto che il dipendente è assunto per una durata complessiva superiore a 3 mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro;
 - d. con un'invalidità di almeno il 70 % secondo l'AI, nonché le persone che restano assicurate a titolo provvisorio con il precedente istituto di previdenza ai sensi dell'art. 26a LPP;
 - e. senza attività in Svizzera, o la cui attività in Svizzera ha probabilmente carattere non duraturo, e che beneficiano di misure di previdenza sufficienti all'estero, a condizione che presentino domanda d'esenzione presso la Fondazione.

1.11 Inizio e fine della previdenza personale

1. La previdenza personale inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro o si ha per la prima volta diritto allo stipendio, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro.
2. La previdenza personale termina con la cessazione del rapporto di lavoro, se l'assicurato non ha diritto a prestazioni di vecchiaia, decesso o invalidità. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla Fondazione l'uscita di una persona assicurata entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

1.12 Congedo non retribuito

1. Per congedo non retribuito si intende un'interruzione volontaria, non retribuita, del lavoro durante il rapporto in essere per una durata minima di 1 mese e massima di 12 mesi.
2. La persona assicurata ha la possibilità di richiedere il prolungamento dell'assicurazione per la durata del congedo non retribuito. La domanda scritta deve pervenire alla Fondazione prima dell'inizio del congedo non retribuito.
3. La ripartizione dei contributi può essere disciplinata tra il datore di lavoro e la persona assicurata. Il datore di lavoro rimane debitore dei contributi nei confronti della Fondazione. La persona assicurata può anche proseguire soltanto la previdenza rischi e sospendere i contributi risparmio, continuando a pagare gli interessi sul capitale di risparmio. In caso di mancato versamento dei contributi, la copertura si estingue alla fine del mese..
4. Se la persona assicurata non riprende il lavoro al termine del congedo non retribuito, esce in quella data dal rapporto di previdenza. Rimane salva la cessazione del rapporto di lavoro in una data precedente.

1.13 Riserve per motivi di salute

1. All'atto dell'ammissione alla previdenza del personale o in caso di aumento delle prestazioni nella parte eccedente a quella obbligatoria a causa di un esame dello stato di salute, la Fondazione può applicare riserve sulle prestazioni. Le riserve vengono sciolte al più tardi dopo 5 anni (per i lavoratori indipendenti dopo 3 anni). Viene computato il periodo di riserva per motivi di salute scaduto presso un precedente istituto di previdenza.
2. La protezione previdenziale acquisita con la prestazione di libero passaggio versata non può essere ridotta da una nuova riserva per motivi di salute.
3. Se una persona assicurata ha rilasciato false dichiarazioni in occasione dell'esame dello stato di salute, la Fondazione può revocare le prestazioni sovraobbligatorie entro tre mesi dal momento in cui ha preso conoscenza delle false dichiarazioni.
4. La riserva viene comunicata alla persona assicurata entro 3 mesi dal ricevimento di tutti i documenti necessari.
5. Se durante il periodo di riserva si verifica un evento assicurato, le prestazioni della Fondazione sono limitate alle prestazioni ridotte per tutta la durata del diritto alle prestazioni. Il verificarsi di un caso di previdenza corrisponde all'inizio dell'inabilità al lavoro la quale ha determinato il caso di previdenza.
6. Se si verifica un evento (decesso o inabilità al lavoro con conseguente invalidità o decesso) prima del completamento del controllo dello stato di salute, la Fondazione ha il diritto di limitare le eventuali prestazioni di rischio alle prestazioni minime LPP. Questo caso si verifica quando l'evento è dovuto a malattie o alle conseguenze di infortuni di cui il dipendente soffriva già prima di essere ammesso alla cassa di previdenza o a cui è soggetto a causa di disturbi precedenti, ma anche in caso di disturbi e infermità esistenti.

1.14 Obbligo d'informazione

1. La persona assicurata deve fornire alla Fondazione informazioni veritiere su tutte le circostanze rilevanti per la loro previdenza, in particolare sui cambiamenti dello stato civile e della situazione familiare, senza che ciò sia stato espressamente richiesto.
2. Su richiesta della Fondazione, la persona beneficiaria di rendite deve fornire una prova dell'esistenza in vita. Le persone invalide assicurate devono comunicare le altre rendite e gli altri redditi percepiti nonché le variazioni del grado d'invalidità.
3. Per ogni persona assicurata deve essere presentata una notifica corrispondente entro 30 giorni dall'inizio dell'obbligo di prestazione ed entro 30 giorni in caso di modifiche. L'obbligo di notificare il dipendente è responsabilità del datore di lavoro. Se la notifica o la modifica viene effettuata in ritardo, la Fondazione può fatturare al datore di lavoro le spese supplementari sostenute conformemente all'apposito regolamento.
4. Le persone assicurate devono permettere alla Fondazione di prendere visione dei conteggi di libero passaggio del precedente rapporto di previdenza. Devono essere comunicate anche la precedente affiliazione a un istituto di libero passaggio e i rapporti di previdenza ancora in essere nonché la forma di copertura previdenziale.
5. La Fondazione è autorizzata in qualsiasi momento a richiedere a proprie spese un rapporto medico sullo stato di salute di una persona assicurata (in particolare di un assicurato invalido). Se la persona assicurata si oppone a tale esame o rifiuta di accettare un'attività lucrativa ragionevole in considerazione delle sue conoscenze e capacità e del suo stato di salute, la Fondazione può ridurre, rifiutare o revocare le prestazioni.
6. La persona assicurata e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Fondazione le informazioni e i documenti necessari e richiesti, nonché a presentare i documenti relativi a prestazioni, riduzioni o rifiuti di prestazioni di altri istituti di assicurazione o di terzi menzionati all'art. 74. In caso di rifiuto, la Fondazione può ridurre le prestazioni a sua discrezione.
7. Per richiedere prestazioni, devono essere presentati alla Fondazione i documenti necessari. In caso di prestazioni d'invalidità, alla Fondazione deve essere consentito di prendere visione dei fascicoli dell'AI.
8. All'atto dell'ammissione e in caso di modifica delle prestazioni di previdenza, ma almeno una volta all'anno, la persona assicurata riceve il proprio personale certificato della cassa pensioni contenente i dati relativi alla sua situazione previdenziale. La persona assicurata può consultare in qualsiasi momento dal portale online il proprio certificato della cassa pensioni nonché ulteriori informazioni sulla propria situazione previdenziale.
9. Gli assicurati vengono informati annualmente in forma adeguata su diritti alle prestazioni, salario coordinato, aliquota di contribuzione e capitale di vecchiaia, nonché sull'organizzazione e il finanziamento, sui membri dell'organo a rappresentanza paritetica e sull'esercizio del diritto di voto in qualità di azionista. Su richiesta, la Fondazione fornisce agli assicurati ulteriori informazioni.
10. Se una persona assicurata si sposa, la Fondazione le comunica l'ammontare della prestazione di libero passaggio e del capitale di vecchiaia LPP in esso contenuto alla data del matrimonio (art. 15 LPP).
11. In caso di divorzio, la Fondazione, su richiesta dell'assicurato o del beneficiario della rendita o del tribunale, fornisce informazioni secondo le disposizioni dell'art. 24 cpv. 3 LFLP e dell'art. 19k OLP.
12. Ogni anno, entro la fine di gennaio di ogni anno, la Fondazione notifica all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutti i titolari dell'avere di previdenza detenuto nel dicembre dell'anno precedente.
13. Il datore di lavoro comunica alla Fondazione i salari annuali entro il 1° gennaio per le nuove assunzioni o entro 30 giorni da ogni successiva modifica. Se la scadenza non viene rispettata, la Fondazione può addebitare costi aggiuntivi secondo il regolamento spese.
14. La Fondazione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative per la persona assicurata o i suoi beneficiari derivanti dalla violazione dei suddetti obblighi. Se la Fondazione subisce un danno in seguito a tale violazione, il Consiglio di fondazione può invocare la responsabilità della persona inadempiente.

1.15 Protezione dei dati

1. La Fondazione e le altre parti coinvolte devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che i dati siano trattati in modo strettamente confidenziale nel quadro delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati.
2. Le informazioni sul trattamento dei dati si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati della Fondazione, liberamente accessibile.
3. Gli organi preposti all'esecuzione del presente regolamento o della legge sono autorizzati a trattare o fare trattare i dati personali, compresi quelli sensibili, di cui necessitano per poter svolgere i compiti loro assegnati in base al presente regolamento o alla legge.
4. Per adempiere a questi compiti gli organi sono inoltre autorizzati a trattare o fare trattare i dati personali che riguardano in particolare la valutazione dello stato di salute, della gravità dei dolori fisici o psichici, dei bisogni o della situazione finanziaria della persona assicurata. In particolare i dati personali della persona assicurata necessari per l'esecuzione della previdenza professionale possono essere trasmessi a coassicuratori o riassicuratori.
5. Si applicano inoltre le disposizioni di legge ai sensi della LPP e della LPD.

2. Salario annuo assicurato

2.1 Salario annuo determinante

1. Il salario annuo determinante corrisponde al salario annuo AVS presunto o per le persone lavoratrici indipendenti dal reddito annuo AVS dichiarato. Non vengono considerate anche le componenti salariali percepite da altri datori di lavoro.
2. In linea di principio, le componenti salariali dovute occasionalmente non sono incluse nel salario annuo notificato, in particolare:
 - premi di anzianità e simili;
 - bonus, premi e gratifiche non concordati contrattualmente o pagati in modo cumulativo e non regolarmente;
 - assegni familiari e indennità per figli;
 - indennità spese;
 - indennità di uscita secondo il diritto delle obbligazioni art. 339b;
 - compensi per carichi di lavoro eccezionali non concordati contrattualmente in anticipo o corrisposti soltanto in modo irregolare o lavoro straordinario o altre prestazioni accessorie non garantite contrattualmente o corrisposte soltanto in modo irregolare.Il piano di previdenza può disciplinare ulteriori dettagli.
3. In linea di principio, le componenti salariali dovute occasionalmente non sono incluse nel salario annuo notificato, in particolare:
 - premi di anzianità e simili;
 - bonus, premi e gratifiche non concordati contrattualmente o pagati in modo cumulativo e non regolarmente;
 - compensi per carichi di lavoro eccezionali non concordati contrattualmente in anticipo o corrisposti soltanto in modo irregolare o lavoro straordinario o altre prestazioni accessorie non garantite contrattualmente o corrisposte soltanto in modo irregolare. I dettagli sono disciplinati nel piano di previdenza.
4. Se il salario annuo di una persona assicurata si riduce provvisoriamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o motivi simili, il salario assicurato fino a quel momento rimane valido fintanto che sussiste l'obbligo di pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro conformemente all'articolo 324a del Codice delle obbligazioni o un congedo di maternità conformemente all'articolo 329f del Codice delle obbligazioni o un congedo dell'altro genitore conformemente all'articolo 329g e 329gbis del Codice delle obbligazioni o un congedo di assistenza conformemente all'articolo 329i del Codice delle obbligazioni o un congedo di adozione conformemente all'articolo 329j del Codice delle obbligazioni.

2.2 Determinazione del salario annuo assicurato

1. Il salario assicurato è definito nel piano di previdenza e serve come base per il calcolo delle prestazioni di rischio e vecchiaia nonché dei contributi.
2. Le eventuali deduzioni di coordinamento, gli importi minimi e massimi utilizzati sono adeguati dalla Fondazione nella misura necessaria al rispetto delle disposizioni federali. Il piano di previdenza può prevedere che le eventuali deduzioni di coordinamento, gli importi minimi e massimi per i dipendenti a tempo parziale siano adeguati al grado di occupazione.

2.3 Salario annuo assicurato di persone totalmente o parzialmente inabili al lavoro

1. Il salario annuo assicurato della persona assicurata totalmente o parzialmente inabili al lavoro non cambia più dall'inizio dell'inabilità al lavoro.
2. Nel caso di una persona assicurata parzialmente invalida il salario annuo massimo assicurabile, l'importo di coordinamento e il salario minimo vengono adeguati al grado di rendita. Gli eventuali importi limite menzionati nel piano di previdenza sono ridotti di conseguenza. Per la ripartizione del capitale di vecchiaia LPP e per gli importi limite si applicano le disposizioni della LPP.
3. Per una persona assicurata che percepiscono una rendita d'invalidità parziale ai sensi dell'art. 5.3, cifra 2, il salario annuo assicurato è suddiviso in una parte (passiva) d'invalidità corrispondente al grado di rendita, per la quale non vengono effettuati adeguamenti del salario, e una parte attiva.

2.4 Prosecuzione dell'assicurazione del salario annuo in caso di riduzione del grado di occupazione

Una persona assicurata il cui salario è ridotto al massimo della metà dopo il 58° anno di età può chiedere per iscritto la prosecuzione della previdenza per il salario annuo precedentemente assicurato. La prosecuzione dell'assicurazione per il precedente guadagno può avvenire fino all'età di pensionamento definita nel piano di previdenza o al massimo fino all'età di riferimento. I contributi del dipendente e del datore di lavoro per questa prosecuzione dell'assicurazione sono definiti nel piano di previdenza. La differenza a livello di contributi per il lavoratore e il datore di lavoro tra il salario annuo ridotto e il salario annuo precedente deve essere pagata dalla persona assicurata.

2.5 Prosecuzione della copertura assicurativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo il compimento del 58° anno di età

1. Una persona assicurata che lascia la previdenza personale obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età perché il rapporto di lavoro è stato risolto dal datore di lavoro può continuare a beneficiare dell'assicurazione esistente nella stessa misura di prima. La comunicazione scritta alla Fondazione deve pervenire insieme alla disdetta del datore di lavoro prima dell'uscita.

2. Durante il periodo di prosecuzione dell'assicurazione, il capitale di vecchiaia rimane nella Fondazione, continua a fruttare interessi e viene ulteriormente incrementato mediante eventuali contributi di risparmio. La protezione contro i rischi invalidità e decesso rimane in essere.
La persona assicurata è tenuta a versare la totalità dei contributi di rischio regolamentari (quota a carico del dipendente e quota a carico del datore di lavoro) e i contributi amministrativi. Se sceglie di accumulare il capitale di vecchiaia, deve versare anche la totalità dei contributi di risparmio regolamentari (quota a carico del dipendente e quota a carico del datore di lavoro). Se sono dovuti contributi di risanamento, la persona assicurata è tenuta a pagare solo la quota a carico del dipendente. I contributi vengono riscossi dalla Fondazione direttamente dalla persona assicurata.
3. La base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni durante la prosecuzione dell'assicurazione è costituita dal salario assicurato immediatamente prima della prosecuzione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 2.2. La persona assicurata ha tuttavia la possibilità di scegliere un salario assicurato inferiore. Il salario può essere ridotto una volta all'anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un pensionamento parziale può essere richiesto nella misura corrispondente ai sensi dell'art. 4.5.
4. La prosecuzione dell'assicurazione termina:
 - al raggiungimento dell'età di riferimento;
 - in caso d'invalidità (in caso d'invalidità parziale l'assicurazione continua per la parte attiva);
 - in caso di decesso;
 - alla disdetta da parte della persona assicurata. In caso di contributi non versati, la copertura termina alla fine del mese.
5. All'ingresso in un nuovo istituto di previdenza, la previdenza termina se per l'acquisto delle intere prestazioni regolamentari del nuovo istituto di previdenza sono necessari più di due terzi delle prestazioni di libero passaggio.
6. Se la prosecuzione dell'assicurazione è durata più di 2 anni, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione di libero passaggio non può più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per la proprietà d'abitazioni.

3. Riepilogo delle prestazioni

3.1 Prestazioni di previdenza

Il piano di previdenza stabilisce quali delle prestazioni elencate qui di seguito sono assicurate:

Al pensionamento:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| • rendita di vecchiaia | art. 4.1 |
| • ritiro del capitale di vecchiaia | art. 4.6 |
| • rendita per figli di pensionati | art. 4.7 |

In caso d'invalidità:

- | | |
|--|----------|
| • rendita d'invalidità | art. 5.3 |
| • rendita per figli di invalido | art. 5.6 |
| • esenzione dal pagamento dei contributi | art. 5.5 |

In caso di decesso:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| • rendita per coniuge | art. 6.2 |
| • rendita per partner | art. 6.3 |
| • rendita per orfani | art. 6.5 |
| • capitale in caso di decesso | art. 6.6 |

3.2 Capitale di vecchiaia

1. Per ciascuna persona assicurata viene costituito un capitale di vecchiaia individuale.
 2. Il capitale di vecchiaia è composto da:
 - accrediti di vecchiaia;
 - interessi;
 - prestazioni di libero passaggio conferite;
 - importi versati nell'ambito di un conguaglio della previdenza;
 - riscatti volontari;
 - rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni;
 - riacquisti dopo il pagamento di una parte della prestazione di libero passaggio a seguito di divorzio;
 - eventuali altri conferimenti.
 3. Il capitale di vecchiaia si riduce di:
 - prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni;
 - versamenti in seguito a divorzio;
 - versamenti parziali per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti dovute.
- Sono determinanti le altre disposizioni in base all'art. 12.3, cifra 2.

4. L'ammontare dei contributi di risparmio annui si basa sul piano di previdenza.
5. Gli interessi sono calcolati sull'ammontare del capitale di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e vengono accreditati al capitale di vecchiaia alla fine di ogni anno civile.
6. Un capitale di vecchiaia risultante da eventuali riscatti per il pensionamento anticipato è gestito in modo separato. Questo capitale di vecchiaia e la probabile rendita di vecchiaia da esso calcolata non vengono presi in considerazione per determinare l'importo delle rendite d'invalidità e per i superstiti. Per i conferimenti o i prelievi maturano interessi pro rata nell'anno in questione. Sono inoltre determinanti le disposizioni dell'art. 6.6 cpv. 2.
7. Tenendo conto della situazione delle singole casse di previdenza, le Commissioni di previdenza propongono al Consiglio di fondazione il tasso d'interesse per le proprie casse di previdenza per l'anno in corso e per le uscite nel corso dell'anno successivo.

4. Prestazioni di vecchiaia

4.1 Rendita di vecchiaia

1. Il diritto a una rendita di vecchiaia ordinaria matura quando la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento.
2. L'ammontare della rendita di vecchiaia annua è determinato dal capitale di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e dalle aliquote di conversione applicabili secondo l'allegato 1.
3. Le aliquote di conversione sono fissate dal Consiglio di fondazione e possono essere modificate da quest'ultimo in qualsiasi momento.
4. Ciascuna Commissione di previdenza può proporre al Consiglio di fondazione tassi di conversione diversi per la propria cassa di previdenza.
5. Se la rendita di vecchiaia sostituisce una rendita d'invalidità temporanea, essa è almeno pari alla rendita d'invalidità secondo la LPP.
6. Il diritto alla rendita si estingue alla morte della persona assicurata.

4.2 Pensionamento anticipato

Il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia può avvenire non prima del compimento del 58° anno di età. Per il pensionamento parziale vedi art. 4.3.

4.3 Pensionamento parziale

1. Il pensionamento parziale può avvenire al massimo in 3 fasi.
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in modo cumulativo:
 - il pensionamento parziale prima dell'età di riferimento è possibile solo in caso di riduzione effettiva del salario AVS e la riduzione non deve essere soltanto provvisoria;
 - le prestazioni di vecchiaia ricevute (capitale di vecchiaia o rendita di vecchiaia e rendite dei figli di pensionati) devono essere commisurate alla riduzione del salario.
 - Le prime prestazioni parziali ricevute devono ammontare almeno al 20 % delle prestazioni di vecchiaia
 - e non è ammesso un grado di occupazione inferiore al 20 %;
 - se il salario annuo scende sotto al salario annuo minimo da assicurare secondo il piano di previdenza, la persona assicurata è tenuta a pagare la restante prestazione di vecchiaia.
2. Un riscatto volontario durante le fasi di pensionamento parziale nonché in generale le conseguenze fiscali dei pensionamenti parziali devono essere preventivamente chiarite dalla persona assicurata con l'autorità fiscale competente. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

4.4 Rendita transitoria AVS

Il finanziamento e i requisiti per il diritto alla rendita transitoria AVS sono eventualmente definiti nel piano di previdenza.

4.5 Pensionamento differito

1. È possibile il differimento delle prestazioni di vecchiaia oltre l'età di riferimento d'intesa con il datore di lavoro. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia matura non prima della cessazione dell'attività lucrativa o al compimento dei 70 anni oppure in caso di decesso.
Il differimento deve essere espressamente richiesto dalla persona assicurata e deve essere inoltrato per iscritto alla Fondazione prima del raggiungimento dell'età di riferimento.
2. Non sono dovuti contributi per i rischi di invalidità e decesso.
Il piano di previdenza può prevedere contributi di risparmio per il periodo di differimento. La Fondazione rinuncia a riscuoterli su richiesta scritta della persona assicurata. Durante il differimento esonerato dai contributi (senza contributi di risparmio) il capitale di vecchiaia continua a maturare interessi.
3. Dal raggiungimento dell'età di riferimento cessano tutte le prestazioni di previdenza ad eccezione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni per i superstiti spettanti definite dal piano di previdenza.

4.6 Prelievo del capitale di vecchiaia

1. La persona assicurata o la persona beneficiaria di una rendita d'invalidità può prelevare il capitale di vecchiaia sotto forma di capitale al momento del suo pensionamento.
2. Per la parte della prestazione di vecchiaia versata sotto forma di capitale, si estingue il diritto alla rendita di vecchiaia e alla prestazione di libero passaggio.
3. Ciascuna Commissione di previdenza può stabilire nel piano di previdenza gli importi minimi o massimi di un eventuale prelievo in capitale.
4. Se sono stati effettuati riscatti, durante i 3 anni successivi le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite soltanto sotto forma di rendita.
5. La domanda scritta di prelievo in capitale deve pervenire alla Fondazione al più tardi al momento del pensionamento.
6. Al momento del pagamento del capitale di vecchiaia devono essere soddisfatte le formalità seguenti:
 - se la persona assicurata è coniugata, il pagamento in contanti può avvenire solo con il consenso scritto del coniuge. Le firme devono essere autenticate ufficialmente;
 - le persone non coniugate devono fare confermare ufficialmente lo stato civile;
 - le relative spese sono a carico della persona assicurata.
7. Per il trattamento fiscale di tutte le prestazioni di vecchiaia ricevute sono determinanti le disposizioni di legge e la prassi delle autorità fiscali. La persona assicurata è responsabile della verifica e dell'attuazione delle prestazioni di vecchiaia totali o parziali ricevute con vantaggio fiscale. La Fondazione declina ogni responsabilità qualora venga negato un vantaggio fiscale.

4.7 Rendita per figli di pensionati

1. Il diritto alla rendita per figli di pensionati sorge se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia e ha figli che hanno diritto a una rendita ai sensi dell'art. 6.5. In caso di pensionamento parziale, la rendita per figli di pensionati corrisponde al grado del pensionamento.
2. Il diritto alla rendita si estingue se le condizioni per il diritto alla rendita secondo l'art. 6.5 cpv. 3 non sono più soddisfatte o se la persona assicurata muore.
3. L'ammontare della rendita annua per figli di pensionati è indicato nel piano di previdenza.

5. Prestazioni d'invalidità

5.1 Definizione e determinazione dell'invalidità

1. È considerata inabilità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
2. L'incapacità di guadagno è la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
3. L'invalidità è l'incapacità di guadagno totale o parziale e presumibilmente permanente o di lunga durata.
4. Il diritto alle prestazioni d'invalidità sussiste se la persona assicurata:
 - è invalida almeno al 40 % ai sensi dell'AI e al momento in cui è subentrata l'inabilità al lavoro, la cui causa ha determinato l'invalidità, era assicurata ai sensi del presente regolamento;
 - a seguito di un'infermità congenita presente al momento dell'inizio dell'attività lavorativa era incapace al lavoro almeno al 20 %, ma meno del 40 %, ed era assicurata nel momento in cui l'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha determinato l'invalidità, ha raggiunto il 40 %;
 - è diventata invalida quando era minorenne e perciò al momento dell'inizio dell'attività lavorativa era inabile al lavoro almeno al 20 %, ma meno del 40 %, ed era assicurata nel momento in cui l'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha determinato l'invalidità, ha raggiunto il 40 %;
 - percepisce una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAINF.
5. In caso d'invalidità dovuta a difetti congeniti e in caso di minorenni invalidi ai sensi dell'art. 23 lett. b e c LPP, la Fondazione versa al massimo le prestazioni minime LPP. Il presupposto è che la persona assicurata fosse assicurata presso la Fondazione al momento dell'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità.

5.2 Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro è tenuto a notificare alla Fondazione l'inabilità al lavoro di una persona assicurata al più tardi 90 giorni dopo il verificarsi della stessa.
2. Se si prevede che l'inabilità al lavoro duri più di 6 mesi, l'annuncio all'AI deve essere effettuato prima della fine di questo periodo di 6 mesi. In caso di omissione, la Fondazione ha il diritto di sospendere l'esenzione dai contributi.

5.3 Rendita d'invalidità

1. Se una persona assicurata diventa invalida, ha diritto a una rendita. Per legge la rendita d'invalidità inizia non prima di 12 mesi di incapacità di guadagno. Il pagamento della rendita può essere differito fino alla fine del periodo di prosecuzione del pagamento del salario o fino all'esaurimento delle indennità di malattia, a condizione che queste coprano almeno l'80 % del salario e siano finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
2. Il piano di previdenza disciplina l'ammontare della rendita d'invalidità e la durata del periodo di attesa.
3. Il diritto alla rendita è calcolato in percentuale della rendita intera d'invalidità come segue:

Grado d'invalidità	Quota percentuale
0-39 %	0 %
40 %	25.0 %
41 %	27.5 %
42 %	30.0 %
43 %	32.5 %
44 %	35.0 %
45 %	37.5 %
46 %	40.0 %
47 %	42.5 %
48 %	45.0 %
49 %	47.5 %
50-69 %	corrisponde al grado d'invalidità effettivo
da 70 %	rendita intera d'invalidità

Una volta stabilita la rendita d'invalidità, questa viene aumentata, ridotta o annullata se il grado d'invalidità cambia nella misura definita dall'art. 17 cpv. 1 LPGA. Si applicano per analogia le disposizioni transitorie di cui alla LPP.

4. Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue (con riserva dell'art. 26a LPP) se la persona beneficiaria di una rendita d'invalidità riacquista la capacità al guadagno o muore. Al raggiungimento dell'età di riferimento le prestazioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 4.1. cifra 5 sostituiscono la rendita d'invalidità.
5. Per il capitale di risparmio delle persone assicurate che percepiscono una rendita parziale dalla Fondazione si applica quanto segue:
 - a. All'inizio dell'invalidità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, la previdenza viene suddivisa in una parte passiva e una parte attiva secondo la graduazione delle rendite e il diritto specifico alle prestazioni.
 - b. La ripartizione si estende, nel rapporto applicabile ai sensi della lettera a), sia alla quota corrispondente al capitale di vecchiaia LPP, sia alla quota del capitale di risparmio individuale eccedente il capitale di vecchiaia LPP.
 - c. La parte attiva della previdenza è gestita come quella di una persona che esercita un'attività lucrativa, a condizione che la persona beneficiaria di una rendita d'invalidità parziale continui ad essere assicurata attivamente. I valori limite vengono adeguati di conseguenza. Nella parte passiva, il capitale di risparmio individuale continua ad essere gestito dell'art. 5.5, cifra 1.
6. Se una persona assicurata si ritira o si oppone a un trattamento o a un'integrazione nella vita attiva che promette un miglioramento significativo della capacità di guadagno o una nuova opportunità di guadagno, oppure se non contribuisce di propria iniziativa a quanto ci si può ragionevolmente aspettare che faccia, le prestazioni vengono temporaneamente o definitivamente ridotte o annullate.
7. Le modifiche del grado d'invalidità comportano una revisione e, se necessario, un adeguamento del diritto alle prestazioni. Se il grado d'invalidità di una persona assicurata aumenta o diminuisce per lo stesso motivo che ha portato all'invalidità esistente, le prestazioni vengono adeguate di conseguenza. Se sono state pagate prestazioni eccessive a causa di una riduzione del grado d'invalidità, queste devono essere rimborsate.

5.4 Proroga provvisoria dell'assicurazione

Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa, la copertura assicurativa viene concessa conformemente all'art. 26a LPP.

5.5 Esenzione dal pagamento dei contributi

1. Se l'invalidità della persona assicurata dura più del periodo di attesa previsto dal piano di previdenza, i contributi non sono più dovuti in funzione del grado d'invalidità dell'assicurato. L'esenzione dal versamento dei contributi dura per tutta la durata dell'invalidità e, al massimo, fino all'età di riferimento o fino al decesso della persona assicurata.
2. Diversi periodi di inabilità al lavoro nel corso di un anno dovuti alla stessa causa vengono conteggiati insieme. In presenza di un'altra causa, il periodo di attesa ricomincia.
3. Durante il periodo di una proroga provvisoria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP, il diritto all'esonero dai contributi continua a sussistere nella stessa misura di prima della sospensione o della riduzione della rendita d'invalidità dell'AI.
4. Fintanto che l'invalidità ai sensi dell'art. 5.2 non è ancora stata stabilita, l'esenzione dal pagamento dei contributi è concessa per un massimo di 24 mesi. Sono previste deroghe a tale principio nei casi seguenti:
 - in caso di decisione negativa da parte dell'assicurazione invalidità (a partire dalla data della decisione dell'assicurazione invalidità) non viene più concesso l'accredito dei contributi;
 - se risulta che il grado d'invalidità ai sensi dell'art. 5.3, cifra 3 differisce dal grado di incapacità lavorativa preso in considerazione ai fini dell'accredito dei contributi, l'esonero dal pagamento dei contributi viene corretto a partire dalla data della decisione dell'assicurazione invalidità;
 - se l'assicurazione invalidità emette una decisione retroattiva dopo la scadenza del periodo di 24 mesi, l'esenzione sarà versata per intero a partire dall'inizio dell'incapacità lavorativa;
 - se l'assicurazione invalidità dispone misure di reinserimento e vengono concesse indennità giornaliere oltre i 24 mesi, l'esonero dal pagamento dei contributi rimane in vigore anche dopo i 24 mesi. Se l'assicurazione invalidità giunge successivamente alla conclusione che le prestazioni sono state rifiutate per motivi di riqualificazione, l'esenzione dal pagamento dei contributi non deve essere rimborsata.
5. Non sussiste il diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi durante il periodo in cui si percepiscono indennità di maternità.

5.6 Rendita per figli di invalido

1. Il diritto alla rendita per figli di invalido sorge contemporaneamente al diritto alla rendita d'invalidità, a condizione che la persona assicurata abbia figli che hanno diritto a una rendita ai sensi dell'art. 6.5.
2. Il diritto alla rendita per figli di invalido si estingue se il diritto alla rendita per figli si estingue o se si estingue il diritto alla rendita d'invalidità.
3. L'ammontare della rendita annua per figli di invalido è indicato nel piano di previdenza.

6. Prestazioni in caso di decesso

6.1 Presupposti

Il diritto alle prestazioni in caso di decesso sussiste soltanto se la persona assicurata:

- al momento del decesso o all'inizio dell'inabilità al lavoro permanente, la cui causa ha portato al decesso, era assicurata ai sensi del presente regolamento;
- al momento del decesso percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dalla Fondazione;
- a seguito di un'infermità congenita presente al momento dell'inizio di un'attività lucrativa era inabile al lavoro almeno al 20 %, ma meno del 40 %, e al momento dell'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato al decesso, era assicurata almeno al 40 %; in questo caso sussiste al massimo il diritto alle prestazioni minime LPP;
- è diventata invalida quando era minorenne e perciò al momento dell'inizio dell'attività lucrativa era inabile al lavoro almeno al 20 %, ma meno del 40 %, e al momento dell'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha determinato l'invalidità, era assicurata almeno al 40 %. In questo caso sussiste al massimo il diritto alle prestazioni minime LPP.

6.2 Rendita per coniuge

1. In caso di decesso di una persona assicurata, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniuge. L'ammontare della rendita annua per coniuge è indicato nel piano di previdenza. Rimangono riservate le disposizioni sulla riduzione ai sensi dell'articolo 7.4.
2. Il diritto alla rendita decade quando la persona avente diritto si risposa o muore.
3. La rendita viene ridotta dell'1% per ogni anno intero o parziale in cui l'avente diritto è più giovane di oltre 10 anni della persona deceduta.
4. In caso di decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita, il coniuge superstite può richiedere una liquidazione in capitale al posto della rendita. L'ammontare della liquidazione in capitale è calcolato secondo principi attuariali. Prima del primo versamento della rendita deve essere presentata una dichiarazione scritta.
5. La rendita viene inoltre ridotta se il matrimonio è stato contratto dopo il compimento del 65° anno di età. La riduzione ammonta al 20 % per ogni anno intero o parziale di matrimonio successivo al 65° anno di età.
6. Non viene versata alcuna rendita se il matrimonio è stato contratto dopo il compimento del 69° anno di età o se la persona assicurata aveva compiuto il 65° anno di età al momento del matrimonio e soffriva di una grave malattia di cui era a conoscenza e in seguito alla quale è deceduta entro due anni dal matrimonio.

6.3 Rendita per partner

1. In caso di decesso della persona assicurata, la persona convivente superstite ha diritto a una rendita per partner, a condizione che al momento del decesso siano soddisfatte le seguenti condizioni in modo cumulativo:
 - entrambi i partner non sono imparentati tra loro (art. 95 CC) e non sono sposati al momento del decesso;
 - è dimostrato che i partner hanno vissuto ininterrottamente in un'unione domestica ovvero in un'economia domestica comune e in un'unione domestica simile al matrimonio, per gli ultimi 5 anni prima del decesso o che il partner superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
 - la convivenza è stata notificata alla Fondazione quando la persona assicurata era in vita;
 - il partner non percepisce una rendita per il coniuge o il partner da un precedente matrimonio o da una precedente unione domestica e non ha percepito una prestazione in capitale al posto di tale rendita.
2. Le disposizioni relative alla rendita per il coniuge si applicano per analogia anche alla rendita per il partner in termini di ammontare e di regole di riduzione. Se il partner non soddisfa i requisiti di ammissibilità per una rendita per partner, non ha diritto a una indennità una tantum.
3. Devono essere rispettate le seguenti formalità:
 - la comunicazione scritta della convivenza deve essere inviata alla Fondazione dalla persona assicurata quando è in vita e deve essere firmata sia dalla persona assicurata sia dalla persona convivente.
 - al più tardi alla data di erogazione delle prestazioni la persona convivente deve fare confermare ufficialmente lo stato civile e la firma.
 - le relative spese devono essere sostenute dalla persona assicurata o dalla persona convivente.
4. Lo scioglimento dell'unione domestica deve essere immediatamente notificato alla Fondazione.
5. Il diritto alla rendita per partner deve essere richiesto per iscritto alla Fondazione entro 6 mesi dal decesso, altrimenti il diritto decade.
6. Il diritto a una rendita per partner sorge sempre solo a favore di una persona. È escluso il versamento simultaneo a più persone.
7. La rendita per partner cessa con il decesso del partner superstite o in caso di matrimonio o di nuova unione domestica ai sensi del precedente cpv. 1.

6.4 Diritto del coniuge divorziato

1. Il coniuge divorziato superstite ha diritto a una prestazione per i superstiti in seguito al decesso della persona assicurata o del pensionato se soddisfa le seguenti condizioni:
 - al momento del divorzio ha ottenuto una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 CC o dell'art. 34 cpv. 2 e 3 LUD e
 - il matrimonio è durato almeno 10 anni.
2. Il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP. Inoltre, le prestazioni vengono ridotte nella misura in cui, sommate a quelle delle prestazioni per i superstiti dell'AVS, superano il diritto derivante dalla sentenza di divorzio. Le prestazioni per i superstiti dell'AVS vengono conteggiate solo nella misura in cui superano il proprio diritto ad una rendita d'invalidità dell'AI o ad una rendita di vecchiaia dell'AVS.
3. Il coniuge divorziato può chiedere una liquidazione in capitale secondo le stesse regole del coniuge superstite.

6.5 Rendita per orfani

1. In caso di decesso di una persona assicurata, ogni figlio ha diritto a una rendita per orfani a condizione che non abbia ancora compiuto il 18° anno di età.
2. Hanno diritto alla rendita della persona assicurata:
 - i figli biologici e adottivi;
 - i figli in affidamento che hanno diritto a una rendita secondo AVS/AI;
 - i figliastri al cui sostentamento l'assicurato provvedeva totalmente o prevalentemente.
3. Il diritto alla rendita per orfani si estingue con il decesso dell'orfano, e comunque al più tardi al compimento del 18° anno di età. Il diritto dura al massimo fino al compimento del 25° anno di età se
 - un figlio è ancora in formazione e ha diritto alle prestazioni del 1° pilastro (rendita per figli) oppure
 - è invalido almeno al 70% ai sensi dell'AI e non percepisce una rendita d'invalidità dalla previdenza professionale, dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare.
4. L'ammontare della rendita per orfani è indicato nel piano di previdenza.

6.6 Capitale in caso di decesso

1. Se una persona assicurata muore prima del pensionamento e il capitale di vecchiaia acquisito non viene utilizzato o lo è solo in parte per il finanziamento delle rendite per superstiti ai sensi degli articoli 6.2 e 6.3, può essere esigibile un capitale in caso di decesso. Inoltre il datore di lavoro può prevedere nel piano di previdenza un capitale supplementare in caso di decesso per gli assicurati attivi. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni dei successivi capoversi da 2 a 7.
2. Se sono stati effettuati riscatti personali, il capitale di vecchiaia che ne risulta viene versato come capitale supplementare in caso di decesso in base all'ordine gerarchico di cui all'art. 6.6 cpv. 3.

3. I superstiti della persona assicurata deceduta hanno diritto al capitale in caso di decesso nell'ordine di priorità seguente, indipendentemente dal diritto successorio:
 - a. coniuge, in assenza del quale/della quale;
 - b. persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima in un'economia domestica comune durante i cinque anni precedenti il decesso o che, al momento del decesso, è responsabile del mantenimento di uno o più figli comuni che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del regolamento, in assenza dei quali
 - c. i figli o i figli in affidamento e i figliastri del defunto, in assenza dei quali
 - d. i genitori, in assenza dei quali
 - e. i fratelli, in assenza dei quali
 - f. gli altri eredi legali, ad esclusione degli enti pubblici, nella misura dei contributi versati dalla persona assicurata, esclusi gli interessi.
4. Le persone che percepiscono una rendita per coniugi o una rendita per partner da un istituto di previdenza svizzero o estero e i coniugi divorziati non hanno diritto al capitale in caso di decesso.
5. Gli aventi diritto devono fare valere il loro diritto per iscritto al più tardi 6 mesi dopo il decesso della persona assicurata. Se non vi sono beneficiari ai sensi di questa disposizione o se non viene presentata alcuna rivendicazione entro 6 mesi, il capitale di decesso decade a favore della cassa di previdenza.
6. La persona assicurata può, mediante dichiarazione scritta, modificare l'ordine dei beneficiari all'interno delle categorie (lettere da b a f) e/o determinare la ripartizione del capitale in caso di decesso tra più beneficiari della stessa categoria in proporzioni diverse.
7. La dichiarazione deve essere presentata quando la persona assicurata è in vita.
8. L'ammontare del capitale in caso di decesso è indicato nel piano di previdenza.

7. Altre disposizioni relative alle prestazioni

7.1 Fondo di garanzia

La Fondazione è affiliata al Fondo di garanzia LPP e versa i relativi contributi nell'ambito delle disposizioni legislative.

7.2 Obbligo di restituzione

1. Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite da chi le ha ricevute.
2. Se la Fondazione deve erogare prestazioni dopo il versamento della prestazione di libero passaggio, la Fondazione chiede il rimborso dell'intera prestazione di libero passaggio presente in questa data. In assenza di questo rimborso, le prestazioni vengono proporzionalmente decurtate.

7.3 Adattamento all'andamento dei prezzi

1. Le rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità secondo le prestazioni minime LPP, la cui durata ha superato i 3 anni, sono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di riferimento, conformemente alle prescrizioni emanate dal Consiglio federale. Tuttavia, se la prestazione di un piano di previdenza è superiore alla corrispondente rendita adeguata secondo la LPP, viene corrisposta la prestazione del piano di previdenza.
2. Le rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità che non devono essere adeguate all'andamento dei prezzi, così come le rendite di vecchiaia, vengono adeguate all'andamento dei prezzi in funzione delle possibilità finanziarie della relativa cassa di previdenza. Sono possibili indennità una tantum.

7.4 Sovrassicurazione, coordinamento con altre assicurazioni

1. Il diritto a prestazioni d'invalidità e per superstiti sussiste indipendentemente dal fatto che l'invalidità o il decesso sia stato causato da malattia o infortunio.
2. Le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità sono ridotte se, insieme ad altre entrate che possono essere prese in considerazione ai sensi del successivo cpv. 4, superano il 90 % del salario presumibilmente perso.
3. Le prestazioni di vecchiaia sono ridotte allo stesso modo, a condizione che le prestazioni siano fornite dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni o da prestatori di servizi esteri simili. La Fondazione non è tenuta a compensare le riduzioni o i rifiuti di prestazioni secondo l'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.
4. Durante la proroga provvisoria dell'assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni secondo l'art. 26a LPP, la rendita d'invalidità viene ridotta in funzione del grado d'invalidità ridotto della persona assicurata, ma solo nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

5. Le seguenti entrate e prestazioni sono computabili al momento della domanda di riduzione, in particolare le prestazioni:
 - a. dell'AVS e dell'AI;
 - b. dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - c. dell'assicurazione militare;
 - d. di assicurazioni sociali nazionali ed estere;
 - e. di istituti di previdenza e di libero passaggio nazionali ed esteri;
 - f. di assicurazioni private, se queste sono state finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
 - g. il reddito di lavoro o reddito sostitutivo conseguito o ragionevolmente ancora conseguibile da una persona assicurata invalida.
6. Non sono computabili le prestazioni:
 - a. di assicurazioni private;
 - b. assegni per grandi invalidi, riparazioni morali, indennità e prestazioni simili;
 - c. derivanti da reddito supplementare conseguito durante la partecipazione a misure di reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI.
7. Le prestazioni per superstiti versate al coniuge o al partner convivente e/o al coniuge divorziato nonché agli orfani vengono sommate, ad eccezione di un ulteriore capitale in caso di decesso eventualmente previsto dal piano di previdenza.
8. Se le prestazioni previste dal presente regolamento coincidono con prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, le rendite e le indennità vengono concesse in base alle disposizioni della singola legge e nel seguente ordine:
 - a. assicurazione vecchiaia e superstiti oppure assicurazione invalidità;
 - b. assicurazione militare o assicurazione infortuni;
 - c. previdenza professionale.
9. Il diritto alle rendite d'invalidità e alle rendite per figli d'invalidi sorge al più presto quando l'assicuratore infortuni o l'assicurazione militare ha interrotto le prestazioni d'indennità giornaliera e le ha sostituite con una rendita d'invalidità. In caso di combinazione di infortunio e malattia, questa disposizione si applica solo alla parte imputabile all'infortunio.
10. La Fondazione può ridurre, sospendere o rifiutare le rendite per i superstiti o d'invalidità nella misura adeguata se l'AVS o l'AI riducono, ritirano o rifiutano le loro prestazioni perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o si oppone a una ragionevole misura d'integrazione dell'AI.
11. La Fondazione può verificare in qualsiasi momento le condizioni e l'entità di una riduzione e adeguare le prestazioni se le condizioni subiscono modifiche sostanziali.
12. Per il resto si applicano le disposizioni di legge sulla riduzione delle prestazioni in caso di conguaglio della previdenza in seguito a divorzio. In caso di divorzio, la rendita della persona assicurata viene suddivisa. La rendita assegnata al coniuge o al partner è inclusa nel calcolo della riduzione della rendita alla persona assicurata.
13. Una persona lavoratrice indipendente può gestire la propria previdenza tramite la soluzione previdenziale del proprio personale. In ogni caso sussiste un diritto soltanto se le prestazioni della previdenza professionale sommate ad altre entrate computabili non superano il 90 % del guadagno presumibilmente perso. Le entrate computabili vengono calcolate secondo gli stessi principi esposti nel presente articolo.
14. In ogni caso, vengono fornite almeno le prestazioni da erogare secondo la LPP e le sue regole di calcolo.

7.5 Obbligo di anticipare le prestazioni

Se la persona assicurata nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni non era affiliata all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliata è tenuto ad anticipargliele. La Fondazione anticipa le prestazioni nell'ambito delle minime legali previste dalla LPP. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.

7.6 Modalità di versamento

1. Le prestazioni regolamentari vengono versate al più tardi dopo 30 giorni, a condizione che gli aventi diritto abbiano presentato tutti i documenti richiesti dalla Fondazione a sostegno del loro diritto. Se le prestazioni sono costituite in pegno, per il versamento è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.
2. Le rendite dovute sono versate mensilmente in anticipo.
3. Se una rendita per superstiti sostituisce una rendita in corso, la nuova rendita viene versata per la prima volta all'inizio del mese successivo.
4. La prestazione di libero passaggio è dovuta al momento dell'uscita dalla Fondazione.

7.7 Interessi di mora

1. In caso di versamento di rendite, gli interessi di mora sono dovuti a partire dalla data in cui è stata avviata la procedura di esecuzione o l'azione giudiziaria. Essi corrispondono al tasso minimo d'interesse LPP maggiorato dell'1%.
2. Se il termine di cui all'art. 7.6 cpv. 1 è scaduto, sulle prestazioni in capitale sono dovuti interessi di mora al tasso d'interesse minimo LPP maggiorato dell'1%.
3. Se il datore di lavoro è in ritardo con il pagamento dei contributi, la Fondazione addebita gli interessi di mora secondo l'art. 104 CO al tasso del 5 % più le spese di sollecito.

7.8 Rendita di poca entità

1. La Fondazione versa, al posto della rendita, una indennità in capitale se la rendita di vecchiaia o d'invalidità ammonta a meno del 10 %, la rendita per coniuge a meno del 6 %, quella per gli orfani a meno del 2 % della rendita minima di vecchiaia dell'AVS.
2. Il pagamento in capitale estingue tutti gli altri crediti dell'avente diritto nei confronti della Fondazione.

7.9 Ritardo nel versamento dei contributi di mantenimento

1. Se una persona assicurata è in ritardo con il versamento dei contributi di mantenimento e la Fondazione è stata informata in merito dall'ufficio specializzato, la Fondazione ha l'obbligo di notificare alla sezione specializzata il pagamento delle prestazioni in capitale e di effettuare il pagamento al più presto 30 giorni dalla notifica all'ufficio specializzato (art. 14 OAInc).
2. Sono da intendersi prestazioni in capitale le seguenti pretese:
 - a. il versamento di un'indennità in capitale di importo pari ad almeno 1000 franchi
 - b. il versamento in contanti, secondo l'art. 5 LFLP, di un importo pari ad almeno 1000 franchi
 - c. il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni secondo gli articoli 30c LPP e 331e del Codice delle obbligazioni
 - d. la realizzazione del pegno derivante dalla costituzione in pegno dell'avere di previdenza secondo l'art. 30b LPP
3. La notifica all'ufficio specializzato avviene anche in caso di costituzione in pegno di averi di previdenza secondo l'art. 30b LPP.

8. Prestazioni di libero passaggio in uscita

8.1 Scadenza della prestazione di libero passaggio

1. Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata viene risolto prima del verificarsi di un evento assicurato ai sensi del presente regolamento o se non sono più soddisfatti i requisiti per l'ammissione di cui al piano di previdenza e sussiste un capitale di vecchiaia, la persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP.
2. Le persone assicurate la cui rendita dell'AI è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa, all'aumento del grado di occupazione o dopo la partecipazione a misure di reinserimento secondo l'art. 8a LAI, al termine della proroga provvisoria dell'assicurazione di cui all'art. 26a cpv. 1 e 2 LPP hanno diritto alla prestazione di libero passaggio.
3. Se la persona assicurata lascia la Fondazione dopo il compimento del 58° anno di età, può richiedere la prestazione di libero passaggio, a condizione che continui ad esercitare un'attività lucrativa o sia annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione.

8.2 Ammontare della prestazione di libero passaggio

1. La prestazione di libero passaggio corrisponde al capitale di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita, comprese le prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti rapporti di previdenza, i contributi versati, gli altri conferimenti e gli interessi.
2. La prestazione di libero passaggio è pari al più elevato dei tre importi seguenti:
 - il capitale di vecchiaia maturato alla data d'uscita secondo l'art. 15 LFLP;
 - l'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP;
 - il capitale di vecchiaia LPP ai sensi dell'art. 18 LFLP.
3. Se si verifica un evento assicurato o se una persona assicurata esce nel corso dell'anno, gli interessi per l'anno in corso vengono calcolati in proporzione al capitale di vecchiaia alla fine dell'anno precedente fino al momento in cui si è verificato l'evento assicurato o è stata versata la prestazione di libero passaggio.
4. Le prestazioni per superstiti e le prestazioni d'invalidità assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro continuano ad essere assicurate senza modifiche per 30 giorni. Se durante questo periodo si instaura un nuovo rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.

8.3 Utilizzo della prestazione di libero passaggio

1. La prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro in base alle informazioni fornite dalla persona assicurata.
2. Se la prestazione di libero passaggio non può essere né trasferita ad un altro istituto di previdenza né versata in contanti, essa viene trasferita su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio d'intesa con la persona assicurata.
3. Se la persona assicurata omette di comunicare l'utilizzo della sua prestazione di libero passaggio, la prestazione di libero passaggio, unitamente agli interessi, viene trasferita alla Fondazione istituto collettore LPP.

8.4 Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

1. Su domanda scritta della persona che esce, la prestazione di libero passaggio viene versata in contanti se la persona
 - lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (eccezioni alla successiva cifra 2);
 - inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza obbligatoria. In questo caso, il pagamento in contanti deve essere richiesto entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente o;
 - la prestazione di libero passaggio è inferiore all'importo del suo contributo annuo.
2. Una persona assicurata che lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein non può richiedere il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia LPP se rimane obbligatoriamente assicurata per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo la legislazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. Il pagamento in contanti rimane possibile per il capitale di vecchiaia eccedente la parte obbligatoria.
3. La persona assicurata deve fornire prove sufficienti a sostegno della sua domanda. La Fondazione verifica i diritti e può richiedere ulteriori prove alla persona assicurata.
4. Devono essere rispettate le seguenti formalità:
 - se la persona assicurata è coniugata, il pagamento in contanti può avvenire solo con il consenso scritto del coniuge. Le firme devono essere autenticate ufficialmente;
 - una persona non coniugata deve farsi confermare ufficialmente lo stato civile;
 - le relative spese devono essere sostenute dalla persona assicurata;
 - la Fondazione non è debitrice di interessi sul pagamento in contanti fino a quando la persona assicurata non fornisce il consenso.
5. Se la prestazione di libero passaggio è costituita in pegno, per il pagamento in contanti è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.
6. Il pagamento in contanti non è consentito se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera e si stabilisce nel Principato del Liechtenstein. Se la persona assicurata esercita un'attività lucrativa nel Principato del Liechtenstein, la prestazione di libero passaggio viene versata all'istituto di previdenza competente del Liechtenstein.
7. La Fondazione si riserva il diritto di dedurre le imposte alla fonte e l'imposta preventiva prescritte dalla legge prima di effettuare il pagamento in contanti.

9. Finanziamento

9.1 Obbligo di contribuzione

1. L'obbligo di versare i contributi inizia con l'ammissione della persona assicurata alla cassa di previdenza e termina con la cessazione del rapporto di lavoro o, in caso di decesso, alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso oppure se la persona assicurata non è più soggetta all'assicurazione regolamentare per altri motivi.
2. L'obbligo di versare i contributi non si applica durante l'esenzione dai contributi per inabilità al lavoro o incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 5.6.
3. Il datore di lavoro deve alla Fondazione l'importo complessivo. Detrae la quota spettante alla persona assicurata dal suo salario. Se il datore di lavoro ritarda con il pagamento, la Fondazione addebita gli interessi di mora più le spese di sollecito secondo l'art. 7.7 cpv. 3.
4. Il datore di lavoro paga i propri contributi con fondi propri o con le riserve contributive del datore di lavoro accumulate a tale scopo.

9.2 Ammontare dei contributi

1. L'ammontare e la composizione dei contributi a carico della persona assicurata e del datore di lavoro sono fissati nel piano di previdenza. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari o superiore al totale dei contributi di tutte le persone assicurate.
2. Il datore di lavoro può versare volontariamente contributi aggiuntivi o conferimenti unici per finanziare o migliorare le prestazioni previste.
3. I contributi per le spese amministrative vengono fatturati al datore di lavoro per ogni persona assicurata in base al regolamento sulle spese.
4. Ulteriori contributi possono essere prelevati sulla base di una decisione del Consiglio di fondazione.
5. Se una persona lavoratrice indipendente si affilia alla previdenza del proprio personale, è dovuto un contributo di rischio supplementare per la copertura infortuni.

9.3 Possibilità di scelta tra i piani di previdenza

Se il piano di previdenza prevede diversi piani di risparmio, la persona assicurata può scegliere, al momento dell'adeguamento annuale del salario, se scegliere volontariamente un piano di risparmio con aliquote di contribuzione diverse per l'anno successivo.

9.4 Prestazione in ingresso

1. La persona assicurata è tenuta a trasferire alla Fondazione le prestazioni di libero passaggio dei precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio. La Fondazione può richiedere direttamente la prestazione di libero passaggio. Le prestazioni di libero passaggio conferite sono accreditate sul conto di vecchiaia individuale della persona assicurata.
2. Se la prestazione di libero passaggio derivante da precedenti rapporti di previdenza è superiore a quanto necessario per il riscatto integrale delle prestazioni regolamentari, la Fondazione limita l'accettazione all'importo massimo della prestazione di libero passaggio da conferire.

9.5 Riscatto volontario

1. La persona assicurata può versare in qualsiasi momento somme di riscatto volontarie per l'acquisto fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari massime, a condizione che abbia conferito alla Fondazione tutte le prestazioni di libero passaggio.
2. I riscatti volontari sono accreditati al capitale di vecchiaia eccedente la parte obbligatoria, fatti salvi i riacquisti dopo il divorzio o il rimborso di un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione, che sono anch'essi accreditati al capitale di vecchiaia LPP.
3. Se una persona assicurata muore prima di aver raggiunto l'età di riferimento, i riscatti volontari vengono versati come capitale supplementare in caso di decesso secondo l'ordine gerarchico di cui all'art. 6.6 cpv. 3.
4. L'ammontare dei riscatti volontari corrisponde al massimo alla differenza tra il capitale di vecchiaia massimo possibile secondo il piano di previdenza e il capitale di vecchiaia effettivamente esistente al momento del calcolo. L'importo massimo della somma di riscatto si riduce di:
 - a. averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha conferito nella Fondazione;
 - b. averi computabili del pilastro 3a;
 - c. prestazioni di vecchiaia di tutti gli istituti di previdenza;
 - d. nel caso di persone assicurate che già ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia, la somma di riscatto si riduce inoltre dei capitali di vecchiaia già convertiti in rendita o già ricevuti al momento del pensionamento.
5. Se sono stati effettuati riscatti, durante i 3 anni successivi le prestazioni da essi risultanti non possono essere ritirate dalla Fondazione sotto forma di capitale.
6. Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i riscatti volontari possono essere effettuati solo dopo il rimborso dei prelievi anticipati. Fa eccezione il riacquisto nell'ambito del divorzio ai sensi dell'art. 22d LFLP. Invece per coloro che percepiscono rendite di vecchiaia e d'invalidità intere i riacquisti non sono possibili.
7. Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i 5 anni successivi alla loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo a titolo di riscatto non deve superare il 20% del salario assicurato stabilito nel regolamento. Dopo la scadenza del termine di 5 anni, la persona assicurata può procedere al riscatto di tutte le prestazioni regolamentari.
8. Prima di effettuare un riscatto, la persona assicurata deve presentare alla Fondazione una dichiarazione scritta.
9. Se la persona assicurata continua a lavorare oltre l'età di riferimento e rinvia il prelievo delle prestazioni di vecchiaia fino alla cessazione dell'attività lucrativa, al più tardi fino al compimento del 70° anno di età, può riscattare le prestazioni regolamentari anche dopo l'età pensionabile, a condizione che all'età ordinaria di pensionamento vi siano ancora lacune di copertura.
10. Ad eccezione del calcolo delle somme di riscatto legalmente ammesse, ogni persona assicurata è responsabile della propria situazione fiscale personale e del controllo della deducibilità dei propri contributi volontari.

9.6 Riscatto per il pensionamento anticipato

1. La persona assicurata può effettuare riscatti personali per compensare in tutto o in parte le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato. Tuttavia, la persona assicurata deve prima aver riscattato il capitale di vecchiaia massimo possibile all'età di riferimento.
2. In caso di rinuncia al pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia massima possibile può essere superata non più del 5% della rendita ordinaria di vecchiaia. In caso di superamento e di continuazione del rapporto di lavoro, il capitale di vecchiaia acquisito non frutta più interessi e non vengono riscossi contributi di risparmio. L'importo eccedente viene attribuito ai fondi liberi della cassa di previdenza.

9.7 Misure di risanamento in caso di copertura insufficiente

1. Il Consiglio di fondazione garantisce che le prestazioni regolamentari possano essere soddisfatte in qualsiasi momento. In caso di copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione stabilisce, sulla base delle disposizioni di legge, le misure di risanamento adeguate per riassorbire l'importo scoperto.
2. Esiste una copertura insufficiente ai sensi dell'allegato dell'art. 44 cpv. 1 OPP 2 se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale di previdenza non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile.
3. In base all'art. 65d LPP e alle raccomandazioni dell'esperto in materia di previdenza professionale, le misure per riassorbire l'importo scoperto devono tenere conto della situazione della cassa di previdenza interessata, in particolare della struttura del patrimonio e degli impegni, dei piani di previdenza, e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. Le misure di risanamento devono essere proporzionate, adeguate al grado di scoperto e far parte di un piano globale equilibrato. Devono inoltre essere idonee ad assorbire l'importo scoperto entro un periodo di tempo ragionevole.

4. Nel quadro delle disposizioni di legge, possono essere riscossi contributi di risanamento a carico dei datori di lavoro e delle persone assicurate. Inoltre, può essere ridotto il tasso d'interesse sui capitali di vecchiaia regolamentari. Il tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP può essere ridotto nella stessa misura.
5. Le persone beneficiarie di rendite devono essere inclusi, per quanto legalmente possibile. L'ammontare delle rendite all'insorgere del diritto alla rendita rimane comunque garantito.
6. Durante il periodo di scoperto la Fondazione può limitare il periodo e l'importo del pagamento del prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni o addirittura sospenderlo, se il prelievo anticipato serve a rimborsare un prestito ipotecario.
7. Un datore di lavoro può eseguire versamenti volontari in un conto separato detto «conto bloccato di riserva dei contributi del datore di lavoro» e trasferire delle somme dal cosiddetto «conto ordinario di riserva dei contributi del datore di lavoro».

10. Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni (ppa)

10.1 Aspetti generali

1. La persona assicurata può richiedere un importo per la proprietà d'abitazione ad uso proprio fino al verificarsi di un caso di previdenza, ma comunque al più tardi fino all'età di riferimento. Allo stesso scopo la persona assicurata può costituire in pegno questo importo o il suo diritto alle prestazioni previdenziali.
2. Se una persona assicurata è parzialmente invalida ai sensi della LAI o è assicurata provvisoriamente secondo l'art. 26a LPP, questo diritto si applica solo alla parte dell'avere previdenziale che non corrisponde al diritto alla rendita parziale o alla proroga provvisoria dell'assicurazione.
3. Per abitazione ad uso proprio si intende l'utilizzazione da parte della persona assicurata di un'abitazione o di un appartamento nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Qualora la predetta utilizzazione non sia temporaneamente possibile, è autorizzata la locazione durante questo periodo.
4. Una persona assicurata può prelevare o costituire in pegno fino al 50° anno di età un importo massimo corrispondente all'ammontare della prestazione di libero passaggio. Se la persona assicurata ha superato i 50 anni di età, può prelevare al massimo il maggiore dei seguenti importi:
 - all'età di 50 anni la prestazione di libero passaggio acquisita o
 - la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.
5. Devono essere rispettate le seguenti formalità:
 - se la persona assicurata è coniugata, il prelievo anticipato è consentito solo se il coniuge ha acconsentito per iscritto. Le firme devono essere autenticate ufficialmente;
 - una persona non coniugata deve farsi confermare ufficialmente lo stato civile;
 - tutte le spese, come il contributo amministrativo ai sensi del regolamento sui costi, e tutte le altre spese esterne dovute, come l'iscrizione nel registro fondiario ecc., devono essere sostenute dalla persona assicurata.
6. Se la persona assicurata si avvale del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, deve presentare alla Fondazione tutti i documenti necessari che comprovino in modo legalmente valido l'acquisto o la costruzione di un'abitazione, la partecipazione alla proprietà di abitazione o il rimborso di crediti ipotecari.
7. La Fondazione versa il prelievo anticipato entro sei mesi, e comunque non prima del giorno richiesto. Il pagamento avviene dietro presentazione dei giustificativi corrispondenti e d'intesa con la persona assicurata direttamente alla parte beneficiaria da questa designata. È fatto salvo l'art. 9.7 cpv. 6.

10.2 Prelievo anticipato

1. La persona assicurata può fare valere il proprio diritto di prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazione al massimo ogni 5 anni.
2. L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi (tale importo non riguarda l'acquisto di quote di cooperative di costruzione di abitazioni e partecipazioni simili).
3. Un prelievo anticipato comporta una riduzione del capitale di vecchiaia. I prelievi anticipati sono addebitati al conto testimone nel rapporto tra il capitale di vecchiaia LPP secondo l'art. 15 LPP e il rimanente avere previdenziale. In caso di restituzione totale o parziale di un prelievo anticipato, questo viene incorporato nel capitale di vecchiaia esistente nello stesso rapporto in cui è stato versato a suo tempo nella quota obbligatoria o sovraobbligatoria del capitale di vecchiaia. In mancanza di informazioni in tal senso, il trasferimento avviene nel rapporto esistente tra questi due averi di vecchiaia immediatamente prima del rimborso.
4. La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni sull'importo a sua disposizione per la proprietà d'abitazioni e sulla riduzione delle prestazioni in relazione a tale prelievo. La Fondazione richiama l'attenzione della persona assicurata sulla possibilità di copertura del rischio in caso di lacune previdenziali e sull'obbligo fiscale.
5. La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato:
 - al più tardi all'età di riferimento;
 - al verificarsi di un altro caso di previdenza;
 - per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

6. L'importo minimo per il rimborso ammonta a 10 000 franchi. Se l'importo da rimborsare è inferiore all'importo minimo, il rimborso corrisponde all'importo residuo dovuto.
7. La persona assicurata deve rimborsare l'importo prelevato se la proprietà dell'abitazione è alienata o se sulla proprietà vengono concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione. Se al decesso della persona assicurata la Fondazione non deve versare prestazioni previdenziali, gli eredi devono rimborsare il prelievo anticipato.
8. Se la liquidità della Fondazione è minacciata da prelievi anticipati, la Fondazione può rinviare il disbrigo delle domande. In questo caso, la Fondazione stabilisce un ordine di priorità per il trattamento delle domande. In caso di copertura insufficiente, la Fondazione può prevedere ulteriori limitazioni ai sensi dell'art. 9.7, cpv. 6.

10.3 Costituzione in pegno

1. La persona assicurata può costituire in pegno il diritto a future prestazioni previdenziali o un importo fino all'ammontare della sua prestazione di libero passaggio nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione. Si applicano le disposizioni di legge.
2. Per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, il versamento delle prestazioni previdenziali e il trasferimento di una parte del capitale di vecchiaia in seguito a divorzio, è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio. Se il creditore pignoratizio rifiuta di acconsentire ai pagamenti, la Fondazione garantisce l'importo corrispondente ai sensi dell'articolo 906 capoverso 3 CC.
3. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, la Fondazione comunica al creditore pignoratizio l'importo della prestazione di libero passaggio trasferita e il beneficiario.
4. La realizzazione del pegno comporta automaticamente una riduzione del capitale di vecchiaia acquisito e delle relative prestazioni assicurate.
5. La Fondazione informa la persona assicurata dell'ammontare delle sue prestazioni dopo la realizzazione del pegno, delle possibilità individuali di assicurazione complementare nonché delle conseguenze fiscali della realizzazione del pegno.
6. Oltre al presente regolamento si applicano le disposizioni di legge sulla promozione della proprietà d'abitazione.

11. Divorzio

1. In caso di divorzio, il tribunale svizzero competente decide in merito alla compensazione dei diritti alla previdenza professionale maturati durante il matrimonio fino alla data di avvio del procedimento di divorzio. Fatta salva una sentenza di divorzio passata in giudicato ed esecutiva, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se la persona assicurata non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento e non è invalida, le prestazioni di libero passaggio acquisite dal momento del matrimonio fino all'avvio della procedura di divorzio e gli eventuali prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione vengono divisi.
L'importo e l'utilizzo della prestazione di libero passaggio da trasferire si basano sulla sentenza di divorzio passata in giudicato. Se il capitale di vecchiaia viene ridotto in seguito al trasferimento di una parte della prestazione d'uscita, ciò comporta una corrispondente riduzione del capitale di vecchiaia. La quota LPP della prestazione d'uscita da trasferire viene ridotta in proporzione al capitale di vecchiaia esistente e comunicata. Vengono impiegati in primo luogo eventuali riscatti effettuati sul conto del pensionamento anticipato e su altri conti supplementari. Le prestazioni che dipendono dal capitale di vecchiaia vengono ridotte di conseguenza..
3. Se una persona che percepisce una rendita d'invalidità non ha ancora raggiunto l'età di riferimento, il conguaglio della previdenza si effettua in primo luogo dividendo il capitale di vecchiaia accumulato come persona assicurata attiva o dividendo il capitale di vecchiaia passivo.
Le prestazioni d'invalidità in corso non vengono ridotte. Tuttavia il capitale di vecchiaia e proporzionalmente la quota LPP vengono adeguati di conseguenza. Le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti dovute in funzione del capitale di vecchiaia vengono ridotte.
4. In caso di pensionamento parziale o integrale della persona assicurata durante la procedura di divorzio, la Fondazione può ridurre la prestazione di libero passaggio e la prestazione di vecchiaia secondo le disposizioni dell'art. 19g dell'ordinanza sul libero passaggio (OLP).
5. Se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia, quest'ultima viene divisa conformemente alla sentenza di divorzio. La rendita di vecchiaia in corso del coniuge obbligato viene ridotta dell'importo della rendita di vecchiaia da dividere. La rendita per figli di pensionati in corso al momento dell'avvio del procedimento di divorzio rimane invariata. Il coniuge creditore ha diritto alla parte di rendita sotto forma di rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC. Non sussiste alcun diritto a prestazioni per superstiti. Prima del raggiungimento dell'età di pensionamento la Fondazione trasferisce la parte di rendita di cui all'art. 124a CC, con il consenso del coniuge creditore, sotto forma di capitale unico o altrimenti annualmente al suo istituto di previdenza o di libero passaggio.
6. Se il coniuge creditore percepisce una rendita di vecchiaia o una rendita intera d'invalidità, riceve la parte di rendita di cui all'art. 124a CC sotto forma di versamenti mensili, a meno che non abbia già richiesto irrevocabilmente per iscritto un trasferimento sotto forma di capitale in sostituzione del primo pagamento della rendita. Con il versamento in forma di capitale vengono liquidati tutti i crediti del coniuge avente diritto al conguaglio nei confronti della Fondazione. Il trasferimento in forma di capitale richiede anche il consenso del coniuge obbligato e dell'istituto di previdenza del coniuge creditore. In caso d'invalidità parziale non è consentito il pagamento in contanti.

7. La persona assicurata ha la possibilità di riscattare nuovamente la prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art. 22d LFLP I contributi versati nuovamente vengono accreditati al capitale di vecchiaia LPP nella stessa proporzione in cui sono stati addebitati. In questo modo le prestazioni di previdenza vengono incrementate di conseguenza. Non sussiste alcun diritto di riacquisto dopo il trasferimento ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC per le persone assicurate invalide.
8. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti per esaminare il caso, fino a quando non verrà fornita la prova che i diritti previdenziali del coniuge creditore sono stati soddisfatti. In assenza di questa prova, la Fondazione può rigettare l'eventuale domanda di pagamento della persona assicurata.
9. Le prestazioni di libero passaggio o le parti di rendita di cui all'art. 124a CC conferite in seguito a divorzio vengono impiegate nella stessa proporzione in cui sono state addebitate alla previdenza del coniuge obbligato per incrementare la parte obbligatoria o sovraobbligatoria del capitale di vecchiaia. È determinante la comunicazione dell'istituto di previdenza o di libero passaggio che effettua i versamenti.
10. Se una rendita d'invalidità è stata ridotta in seguito a una combinazione con prestazioni dell'assicurazione infortuni o militare, l'importo ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC non può essere utilizzato per il conguaglio della previdenza in caso di divorzio prima dell'età pensionabile regolamentare. Tuttavia, l'importo può essere utilizzato per il conguaglio della previdenza se la rendita d'invalidità senza diritto a rendite per figli non viene ridotta.
11. Se, in caso di divorzio, una rendita d'invalidità viene suddivisa dopo l'età pensionabile regolamentare, la parte di rendita assegnata al coniuge avente diritto viene utilizzata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità.

12. Disposizioni particolari

12.1 Quote dell'eccedenza

1. Le eccedenze derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita collettiva tra la Fondazione e un istituto di assicurazione vengono utilizzate nell'ambito delle disposizioni di legge secondo la decisione del Consiglio di fondazione.
2. I proventi patrimoniali o le prestazioni ricevute e non assegnate, le eccedenze di finanziamento, gli utili tecnici di qualsiasi tipo e i sussidi sono attribuiti integralmente al risultato annuale della cassa di previdenza competente.

12.2 Cessione, costituzione in pegno, compensazione, prescrizione

1. Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità.
2. Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto soltanto se questi si riferiscono a contributi che la persona assicurata non ha dedotto dal salario.
3. I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché la persona assicurata non abbia lasciato la Fondazione all'insorgere dell'evento assicurato.
4. I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in 5 anni, gli altri in 10 anni. Gli articoli 129-142 CO sono applicabili.

12.3 Risoluzione dell'accordo di affiliazione

1. Il datore di lavoro affiliato può recedere dall'accordo di affiliazione per la fine di un anno civile, al più presto dopo la durata convenuta. La risoluzione dell'accordo di affiliazione deve avvenire d'intesa con il personale o di un'eventuale rappresentanza dei dipendenti. Il datore di lavoro deve fornire la prova del consenso dei dipendenti unitamente alla lettera di disdetta.
2. In caso di sottocopertura, viene computata una quota dell'ammanto. Fa stato il regolamento di liquidazione parziale emesso dal Consiglio di fondazione.
3. In caso di scioglimento parziale o totale dell'affiliazione, i diritti delle persone assicurate uscenti, compresi i beneficiari di rendite uscenti, vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza secondo le disposizioni dell'accordo di affiliazione.
4. Se il versamento viene effettuato dopo la data di risoluzione, la parte dei diritti corrispondente al capitale di vecchiaia LPP è remunerata al tasso d'interesse minimo LPP fissato dal Consiglio federale e i restanti fondi sono remunerati al tasso d'interesse fissato dalla Fondazione.

12.4 Liquidazione parziale

1. In caso di liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza si applicano le disposizioni del regolamento separato di liquidazione parziale.
2. In caso di liquidazione parziale ai sensi dell'art. 53b LPP e dell'art. 18a LFLP, alle persone che escono viene assegnata la prestazione di uscita più gli incrementi delle prestazioni accreditati, dedotte le spese di risoluzione. In particolare in caso di sottocopertura, viene computata una parte del deficit.

12.5 Piano di previdenza

1. La Commissione di previdenza emana il piano di previdenza nell'ambito dei principi stabiliti dal Consiglio di fondazione.
2. Le aliquote di conversione definite nel piano di previdenza non possono essere superiori alle aliquote di conversione fissate dal Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione può modificare queste aliquote in qualsiasi momento. Se necessario, dovrà essere adeguato anche il piano di previdenza.

13. Organizzazione della fondazione

1. L'organo superiore della Fondazione è il Consiglio di fondazione. Gestisce gli affari della Fondazione secondo le disposizioni legali, le disposizioni dell'atto di fondazione e le direttive dell'autorità di vigilanza.
2. Sono incaricati dalla Fondazione:
 - la Direzione della Fondazione;
 - le Commissioni di previdenza dei singoli datori di lavoro affiliati;
 - i Comitati d'investimento;
 - le amministrazioni del patrimonio;
 - eventuali amministrazioni di immobili;
 - l'Ufficio di revisione e
 - l'esperto in materia di previdenza professionale.
3. Tutte le persone che partecipano all'amministrazione, al controllo o alla vigilanza della Fondazione sono soggette all'obbligo del segreto anche dopo la fine della loro attività per la Fondazione.
4. I dettagli dell'organizzazione della Fondazione sono riportati nell'atto di fondazione e nel regolamento di organizzazione della Fondazione.
5. La Fondazione presenta i documenti necessari all'autorità di vigilanza competente.

14. Disposizioni finali

14.1 Disposizioni esecutive

1. Le necessarie disposizioni esecutive del regolamento sono disciplinate dalla Fondazione per analogia e nel rispetto delle disposizioni statutarie.
2. Il Consiglio di fondazione ha il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento, compresi gli allegati, e i relativi piani di previdenza, a condizione che venga rispettato lo scopo della Fondazione. I diritti acquisiti alla data della modifica non possono essere ridotti senza un motivo imperativo.
3. Per diritto acquisito di una persona assicurata si intende il capitale di vecchiaia ovvero l'ammontare della rendita base all'inizio della rendita.
4. Nel caso in cui nel presente regolamento o nel diritto superiore dovesse mancare una disposizione precisa, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare una disposizione conforme allo scopo e all'obiettivo della Fondazione.
5. Le modifiche del presente regolamento devono essere portate all'attenzione dell'autorità di vigilanza LPP e della Fondazione.
6. Le modifiche del piano di previdenza in seguito a nuove disposizioni del presente regolamento devono essere approvate dalla commissione di previdenza competente.

14.2 Disposizioni transitorie per la rilevazione di affiliazioni

Per una persona assicurata che presentano un'inabilità al lavoro o un'incapacità di guadagno, che hanno o avrebbero diritto a prestazioni d'invalidità o per i superstiti, si applica il salario annuo assicurato valido all'inizio dell'inabilità al lavoro, il regolamento o il relativo piano di previdenza valido in quel momento, tenendo conto di eventuali modifiche di legge. Inoltre, il regolamento della cassa di previdenza «GKM» della FCT valido fino al 31.12.2020, vale anche per le prestazioni d'invalidità le cui inabilità al lavoro iniziano nel 2021, in particolare per la «graduazione estesa» delle prestazioni d'invalidità possibile fino al 31.12.2020, in base alla quale la persona assicurata può già avere diritto alle prestazioni regolamentari con un grado d'invalidità di almeno il 25 %.

14.3 Disposizioni transitorie sulla settima revisione AI

- a. Modifica rendite d'invalidità in corso:
 - Per una persona beneficiaria di rendita d'invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della presente modifica, e che in quel momento non ha ancora raggiunto l'età di 56 anni, il diritto precedente alla rendita continua fino a quando il grado d'invalidità non cambia in conformità con l'articolo 17 cpv. 1 LPGa.
 - Il diritto precedente alla rendita sussiste anche dopo una modifica del grado di invalidità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGa, a condizione che l'applicazione dell'art. 5.3 del Regolamento comporti una diminuzione del diritto alla rendita precedente in caso di aumento del grado di invalidità o un aumento in caso di diminuzione del grado di invalidità.
 - Per una persona beneficiaria di rendita d'invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della presente modifica, e che non ha ancora raggiunto l'età di 30 anni, il regolamento del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 5.3 sarà applicato al più tardi il 1° gennaio 2032. In caso di diminuzione dell'importo della rendita rispetto all'importo precedente, la persona assicurata riceverà l'importo precedente finché non cambierà il grado di invalidità conformemente all'art. 17 cpv. 1 LPGa.
 - Durante la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione secondo l'art. 26a LPP l'applicazione dell'art. 5.3 è rinviata e viene applicato il calcolo precedente secondo il vecchio diritto.

- b. Per una persona assicurata la cui incapacità lavorativa è subentrata prima dell'entrata in vigore della nuova graduazione delle rendite di cui all'art. 24a LPP, ma il cui diritto a una rendita d'invalidità è sorto dopo l'entrata in vigore (pensionamento dopo il 1° gennaio 2022), il calcolo della rendita viene effettuato in base alla nuova legge ovvero al presente regolamento (art. 5.3 cpv. 3).
- c. Non adeguamento di rendite d'invalidità in corso:
 - Per una persona beneficiaria di rendita d'invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della presente modifica, e che in quel momento non ha ancora compiuto i 56 anni di età, si applica il diritto precedente.

14.4 Rimedi giuridici

1. Le prestazioni previdenziali regolamentari della Fondazione vengono erogate sulla base delle parti di patrimonio accreditate alla cassa di previdenza, al piano di previdenza e alle prestazioni previdenziali coperte da riassicurazione in base al contratto d'assicurazione.
2. Le conseguenze derivanti da una violazione degli obblighi contrattuali, regolamentari o legali del datore di lavoro sono a carico di quest'ultimo.
3. Le eventuali controversie sono di competenza del tribunale ordinario. Il foro è presso la sede o il domicilio in Svizzera del convenuto in giudizio o dell'impresa presso cui l'assicurato è impiegato.
4. Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 73 e 74 LPP.

14.5 Applicazione e modifica del regolamento, entrata in vigore

1. Se il presente regolamento viene tradotto in un'altra lingua, fa fede la versione in lingua tedesca.
2. Se il presente regolamento non contiene disposizioni esaustive, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare decisioni a propria discrezione.
3. Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni momento il presente regolamento nel rispetto dei diritti acquisiti e in osservanza delle disposizioni di legge. L'autorità di vigilanza competente deve essere informata delle modifiche apportate al regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione con delibera del 4 dicembre 2025 ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Berna, dicembre 2025

Consiglio di fondazione

Allegato 1 – Tassi di conversione per la cassa di previdenza comune «MobiPension – Collect»

La rendita di vecchiaia (art. 4.1) è data dal capitale di vecchiaia esistente al momento del pensionamento moltiplicato per l'aliquota di conversione della tabella seguente:

Età	tutte le persone assicurate
58	3.75 %
59	3.95 %
60	4.10 %
61	4.25 %
62	4.40 %
63	4.60 %
64	4.80 %
65	5.00 % l'età di riferiment
66	5.20 %
67	5.35 %
68	5.50 %
69	5.70 %
70	5.90 %

Nella rendita di vecchiaia sono assicurate le seguenti prestazioni maturate:

- rendita per coniuge del 60 %*
- rendita per figli del 20 %*